

**Comune di Meda**  
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO  
SULL'ISTITUZIONE E IL  
FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI  
VALUTAZIONE**

Approvato con deliberazione di G.C n. 61 del 17/05/2006

**Art. 1**  
**Nomina e Composizione**

1. I componenti del nucleo di valutazione sono nominati dal Sindaco, previa designazione da parte della Giunta Comunale.
2. Esso è composto dal Segretario Comunale che lo coordina e presiede e da due componenti soggetti esterni all'amministrazione esperti in tecniche di valutazione, contabilità e controllo di gestione riconducibili all'attività del Comune.

**Art. 2**  
**Durata in carica e compenso**

1. L'incarico è conferito per la durata minima di un esercizio finanziario e comunque non può protrarsi oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco, salvo revoca anticipata, che deve essere motivata.
2. Il compenso è determinato dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le somme previste in Bilancio per il funzionamento di tale Organo.

**Art. 3**  
**Funzioni**

1. In attuazione dei principi generali del D.Lgs.286/99, spettano al Nucleo di valutazione la valutazione ed il controllo strategico a supporto dell'attività di programmazione strategica e d'indirizzo politico-amministrativo.
2. A tali fini il Nucleo di valutazione, in particolare, verifica l'adeguatezza delle scelte compiute in sede d'attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti e promuove, altresì, l'analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra gli obiettivi e i risultati e le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, identificando eventuali fattori ostativi e responsabilità per il mancato o parziale conseguimento dei risultati e suggerendo i possibili rimedi.
3. Il Nucleo di valutazione risponde in via diretta ed esclusiva al Sindaco e alla Giunta, cui riferisce periodicamente, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, sui risultati dell'attività svolta ed in ordine alle incongruenze funzionali nonché ai fattori ostativi eventualmente riscontrati, proponendo i possibili rimedi e concorrendo all'elaborazione di piani, alla promozione d'interventi e alla ridefinizione di procedure atte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi.
4. Ai fini dell'attività del Nucleo di valutazione è istituito un Presidio tecnico per l'implementazione del sistema di programmazione e controllo, la cui attività è finalizzata al monitoraggio degli indirizzi del programma di governo e alla formulazione di proposte per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione degli stessi, allo scopo di fornire alla Direzione politica idonei strumenti per l'attività di programmazione strategica, d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio le cui caratteristiche risultino più corrispondenti alle funzioni del Presidio. Il Servizio individuato dal Sindaco, ai presenti fini, opera in autonomia funzionale a supporto del Nucleo di valutazione.

6. Spetta altresì al Nucleo di valutazione l'attività di supporto per la valutazione dei Dirigenti e la definizione dei criteri generali e della metodologia di valutazione della posizione e dei risultati delle attività svolte dai funzionari incaricati delle posizioni organizzative. A tal fine, il Nucleo di valutazione può avvalersi della Conferenza dei Dirigenti e del Servizio Controllo di Gestione per l'acquisizione dei dati relativi all'andamento della gestione e allo stato d'attuazione del PEG, nonché d'ogni altro elemento utile.
7. Il Nucleo di valutazione può altresì svolgere attività d'analisi e studio, ricorrendo eventualmente, previa autorizzazione del Sindaco e nei soli casi in cui possa essere attestata l'assenza d'adeguate professionalità all'interno dell'Amministrazione, alla collaborazione d'esperti esterni per la risoluzione di questioni di carattere tecnico connesse con le sue peculiari funzioni.
8. Fornisce consulenza all'amministrazione per la messa a punto di sistemi d'analisi per la ponderazione della posizione, della prestazione e dei progetti obiettivi.

#### **Art. 5** **Funzionamento**

1. Per la validità delle riunioni del Nucleo di valutazione è richiesto l'intervento della totalità dei componenti.
2. Decide collegialmente, ma può istruire le procedure singolarmente.
3. I componenti che senza giustificato motivo non prendono parte a due sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dalla Giunta Comunale nella prima seduta successiva alla seconda assenza.
4. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde al Sindaco e alla Giunta ai quali è tenuto a riferire almeno due volte l'anno, sull'andamento delle attività e dei programmi e a proporre soluzioni nei casi necessari.
5. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, avvalendosi di un'idonea struttura di supporto collocata presso il Servizio Finanziario, in ambienti logisticamente e funzionalmente adeguati.

#### **Art. 6** **Acquisizione dati informativi**

1. Il Nucleo di Valutazione ai fini dello svolgimento dei compiti ad esso affidati, si avvale del servizio informativo comunale e delle risultanze del controllo di gestione istituito presso il servizio finanziario e acquisisce ogni altro elemento informativo necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. I componenti del Nucleo di Valutazione accedono direttamente agli atti e documenti che riguardano le attività soggette a controllo osservati i limiti di riservatezza ed i casi di esclusione di cui alla legge 241/1990 e del vigente regolamento per il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

#### **Art. 7** **Leggi e Regolamenti**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- D.lgs 30/7/1999 n. 286
- D.lgs 18/8/2000 n. 267
- D.lgs 30/3/2001 n. 165

I CCNL del personale dirigente del Comparto Regioni e delle Autonomie Locali.

### **Art. 8** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

### **Art. 9** **Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.  
In tali casi in attesa di formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sovraordinata.

### **Art. 10** **Variazioni al Regolamento**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune a norma di legge.

### **Art. 11** **Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

## INDICE

Art. 1 Nomina e Composizione .....	2
Art. 2 Durata in carica e compenso .....	2
Art. 3 Funzioni .....	2
Art. 5 Funzionamento .....	3
Art. 6 Acquisizione dati informativi.....	3
Art. 7 Leggi e Regolamenti .....	3
Art. 8 Entrata in vigore.....	4
Art. 9 Rinvio dinamico .....	4
Art. 10 Variazioni al Regolamento.....	4
Art. 11 Norme abrogate.....	4